



COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via RICCARDO PITTERI n° 95/2 20134 MILANO
Tel. 02.21722.899
Sito Internet: www.Ind.it



Segreteria e Programmazione Gare:
Tel. 02.21722.202-204 - Fax 02.21722.233 - E.mail: affarigeneralicrl@Ind.it

Tesseramento:
Tel. 02.21722.206-207 - Fax 02.21722.231 - E.mail: tesseramentocrl@Ind.it

Sportello Unico:
Tel. 02.21722.261-209 - Fax 02.21722.230 – E-mail: societacrl@Ind.it

Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni:
Tel./Fax 02.21722.238 - 347.4406339 - E.mail: ustampacrl@Ind.it

Servizio Pronto A.I.A.:
Tel. 02.21722.408-410

Stagione Sportiva 2015/2016 Comunicato Ufficiale N° 25 del 16/10/2015

1. Comunicazioni FIGC.....	1123
2. Comunicazioni della L.N.D.	1123
3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia	1123
4. Comunicazioni per l'attività del Settore Giovanile Scolastico del C.R.L.	1123
5. Notizie su Attività Agonistica.....	1124
7. Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale	1124
6.1 Corte Sportiva di Appello Territoriale del CRL.....	1124
8. Rettifiche	1125
9. Legenda	1126
Legenda Simboli Giustizia Sportiva	1126

1. Comunicazioni FIGC

Nessuna comunicazione

2. Comunicazioni della L.N.D.

Nessuna comunicazione

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia

Nessuna comunicazione

4. Comunicazioni per l'attività del Settore Giovanile Scolastico del C.R.L.

Nessuna comunicazione

5. Notizie su Attività Agonistica

Nessuna comunicazione

6. Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale

6.1 Corte Sportiva di Appello Territoriale del CRL

Riunione 15-10-2015: Avv. Sergio Carnevale (Presid.) , Avv. Sara Baresi, Avv. Alessandro Quercioli (Componenti), Rag. Orazio Serafino (Segret.) Sig. Michele Liguori (Rappresentante A.I.A.)

Reclamo società LOMELLINA CALCIO SSD Camp. Eccellenza Gir. A Gara del 04.10.2015 tra Lomellina Calcio SSD / GS Arconatese C.U. n. 23 della CRL datato 08.10.2015.

La Società LOMELLINA CALCIO SSD ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha comminato la sanzione sportiva della disputa di una gara a porte chiuse, lamentando che detta sanzione è eccessiva considerato che sono stati commessi atti violenti dal pubblico e che non vi è alcuna recidiva da parte della società peraltro impossibilitata ad impedire al pubblico di pronunciare frasi offensive nei confronti dell'arbitro.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari

OSSERVA

il reclamo merita di essere accolto in quanto come riferisce l'arbitro stesso nel proprio rapporto il pubblico ha tenuto un comportamento maleducato, offensivo e sopra le righe con insulti anche a carattere discriminatorio, senza però il verificarsi di atti violenti.

Considerato che la società reclamante non è nemmeno recidiva in situazioni analoghe alla quella di cui sopra, si ritiene equo applicare la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto

COMMINA

alla LOMELLINA CALCIO SSD la sanzione sportiva dell'ammonizione con diffida.
Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.

Reclamo società SS LUCIANO MANARA Camp. Eccellenza Gir. B Gara del 04.10.2015 tra SS Oggiono ARL / SS Luciano Manara C.U. n. 23 della CRL datato 08.10.2015.

La Società SS LUCIANO MANARA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione della squalifica per 3 gare nei confronti del giocatore FRIGERIO Andrea, lamentando che la sanzione è eccessiva considerato che il calciatore non ha tenuto alcun comportamento violento.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari

OSSERVA

dagli atti del giudizio emerge chiaramente che il calciatore FRIGERIO, lontano dall'azione di gioco, non ha ritenuto un comportamento violento nei confronti di un avversario, bensì irrispettoso e comunque connotato da volontarietà.

La gravità del gesto giustifica una riduzione della squalifica.

Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

La squalifica comminata al calciatore, FRIGERIO Andrea a due gare.
Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.

7. Rettifiche

RETTIFICHE C.U. 24 del 15/10/2015

PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 11/10/2015

SI CANCELLI

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

LAZZARI ANDREA (CAPRIOLESE S.R.L.)

SI SCRIVA

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA/E

DALOLA STEFANO (CAPRIOLESE S.R.L.)

PROMOZIONE

SI CANCELLI

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 11/11/2015

DEBERNARDI MARCO (CASTANESE)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 11/11/2015

MARONI ALBERTO MARIO (CASTANESE)

SI SCRIVA

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 28/10/2015

DEBERNARDI MARCO (CASTANESE)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 28/10/2015

MARONI ALBERTO MARIO (CASTANESE)

8. Legenda

Legenda Simboli Giustizia Sportiva

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA PRIMO TEMPO
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- I SOSPESA SECONDO TEMPO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Maria Casseti

IL PRESIDENTE
Giuseppe Baretti

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 16 ottobre 2015
